



Prot. n. 002/2016 del 29/02/2016

*Al Signor Direttore
Casa Circondariale
Bologna*

*E p.c. Al Signor Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Bologna*

*Segreteria Nazionale
Uil P.A. Polizia Penitenziaria
Roma*

Oggetto: Pagamento alloggi in caserma – Atto di concessione

In questi giorni stiamo ricevendo numerose lamentele da parte del Personale di Polizia Penitenziaria chiamata a firmare l'atto di concessione per l'uso esclusivo della stanza della Caserma Agenti da Lei diretta.

In sostanza si sta obbligando a sottoscrivere, in data odierna, un atto predisposto con la data del 01/11/2015 con l'intimazione a firmarlo entro la data del 29/02 pena la segnalazione di carattere contabile e disciplinare.

Or bene l'Amministrazione, in data 29/10/2015, ha esposto un avviso a cui intimava esclusivamente una cinquantina di colleghi a sottoscrivere tale atto; il restante personale, a seguito della organizzazione generale della Caserma è stato chiamato a firmarlo esclusivamente con avviso del 03/02/2015 ma con decorrenza dalla data del 01/11/2015.

Tutto ciò a parere di chi scrive è illegittimo per due ragioni:

- L'Amministrazione non può far sottoscrivere oggi un atto facendolo decorrere in data antecedente alla sottoscrizione rasentando ipotesi di fattispecie normativa non conforme (falso ideologico);
- con circolare GDAP 0133143-2015 del 15/04/2015 a firma del Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al paragrafo 2, ha espressamente indicato che **nessun onere può essere richiesto per il passato** anche in presenza di una "occupazione di fatto" in ossequio ad un principio generale secondo cui la manifestazione della Pubblica Amministrazione non può derivare per implicito o per fatti concludenti ma, deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge.

In effetti le Leggi che disciplinano i contratti della P.A. prevedono, per l'appunto, detto requisito formale in considerazione del principio generale secondo cui la manifestazione della P.A. non può derivare per implicito o per fatti concludenti ma deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge (Cass.30/06/1998 n. 6406). E, ciò, anche quando la P. A. agisca iure privatorum (Cass. 04/11/2004 n. 21138).

Per quanto sopra si chiede alla S.V. di **modificare l'atto, a cui si è stati obbligati a firmare**, con la data in cui la seconda parte del Personale è stato convocato; **si diffida altresì la Direzione a pretendere pagamenti antecedenti il mese di Febbraio** come da Lett. Circ. GDAP 0133143-2015 del 15/04/2015.

Si chiede inoltre di conoscere il numero di Personale che ha richiesto l'uso esclusivo dell'alloggio collettivo e quante stanze sono state assegnate per soddisfare tali esigenze.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Provinciale
Maldarizzi Domenico